

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 12 bis

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
- 7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
- 8 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
- 9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
- 10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999